

DELIBERA N. 81 DEL 15/05/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

L'anno 2019 addì 15 del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:

- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 “Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica” e s.m.i.;
- la convenzione sottoscritta in data 21 marzo 2014 (come integrata con l’addendum in data 8 ottobre 2015), disciplinante i rapporti tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, gli enti locali e la Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e la società IN.VA. S.p.A.;
- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 1892, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22 luglio 2015 con cui IN.VA. S.p.A. è stata inserita nell’elenco dei 34 soggetti aggregatori;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- la convenzione sottoscritta digitalmente in data 6 settembre 2016 disciplinante le funzioni della Centrale unica di committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture tra Regione autonoma Valle d’Aosta, Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), Azienda U.S.L. Valle d’Aosta e società IN.VA. S.p.A.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 2019, n. 505 recante "Approvazione dell’aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell’articolo 3 della legge regionale 81/1987 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e degli schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, tra Regione autonoma Valle d’Aosta, Consiglio permanente degli enti locali, Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, altri enti e società IN.VA. S.p.A. Prenotazione di spesa.";

DATO ATTO che la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e la società IN.VA. S.p.A. hanno sottoscritto digitalmente la convenzione disciplinante le funzioni di Centrale unica di committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, che risulta essere stata perfezionata in data 30 aprile 2019, qui allegata in copia;

DATO ATTO che l’articolo 4, comma 1, della suddetta convenzione prevede che gli enti locali comunichino la propria adesione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima;

PRESO ATTO che è pertanto necessarie formalizzare l’adesione alla CUC regionale, al fine di avvalersi delle funzioni esercitate dalla stessa e previste nella convenzione anzidetta;

CONSIDERATO che l’adesione alla suddetta convenzione persegue la finalità di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia legale;

VISTO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'adesione, per i motivi espressi in narrativa, alla convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e la società IN.VA. S.p.A. disciplinante le funzioni di Centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, richiamata nelle premesse e qui allegata;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né accertamento di entrata;
3. DI DARE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021 e che potrà essere rinnovata alla sua scadenza con le medesime modalità;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione tramite posta elettronica certificata alla società IN.VA. S.p.A. all'indirizzo protocollo@cert.invallee.it.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA

CONVENZIONE TRA REGIONE, CPEL E INVA DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), con sede in Aosta - Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, nella persona dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica Stefano Borrello, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito CPEL), con sede in Aosta - Piazza Narbonne n. 16, codice fiscale 91045290078, nella persona del Presidente Franco Manes, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, essendo a ciò autorizzato in forza del parere dell'Assemblea del CPEL del 9 aprile 2019

E

la società IN.VA. s.p.a. (di seguito "IN.VA."), con sede in Brissogne - Loc. L'Île- Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), e le sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, in particolare:
 - all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l), di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m) e di *soggetto aggregatore* (lettera n);
 - all'articolo 37:
 - comma 1, "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*";
 - comma 2, "*Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano*

ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice”;

➤ *comma 4, “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;

- *all’articolo 38, comma 1 “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*

- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)” che all’articolo 12 (Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni) - come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 e dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 -dispone:

➤ *al comma 1, l’attribuzione ad IN.VA. s.p.a. delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);*

➤ *al comma 2, che ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, per l’acquisizione di beni e servizi, della società IN.VA. s.p.a. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);*

➤ *al comma 3, che i Comuni possono acquisire beni e servizi anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da IN.VA. s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, conformemente a quanto previsto dell’articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006;*

➤ *al comma 4, che dagli obblighi di cui all’articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");*

➤ *al comma 5 che i Comuni partecipano alle spese di funzionamento di IN.VA. s.p.a., nella sua qualità di centrale unica di committenza, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge e che i rapporti tra IN.VA. s.p.a. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con IN.VA. s.p.a. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).*

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), che ha istituito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) quale organismo di rappresentanza degli Enti locali della Valle d'Aosta, con compiti di valutazione e proposta in ordine alle tematiche di interesse generale degli Enti locali.
In particolare, ai sensi dell'articolo 67 di tale legge regionale, la Regione e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del CPEL;
- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 che ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. s.p.a. per l'acquisizione di servizi e forniture;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22/07/ 2015 con cui IN.VA. s.p.a. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 19 aprile 2019;

premessi

- che IN.VA. opera in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 e svolge la propria attività al fine di garantire il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:
 - promuovere l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi al fine di aumentare l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa;
 - offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante;
 - consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e di penetrazione mafiosa
- che i rapporti tra IN.VA. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con IN.VA. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione (di seguito Convenzione).
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie nuove forme e/o procedure troveranno immediata applicazione alla Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, gli Enti locali e IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture.
2. Rimane impregiudicato l'esercizio da parte della società IN.VA. delle funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo dei propri soci azionisti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 81/1987.
3. La presente Convenzione si applica anche alla Presidenza del Consiglio regionale e alle sue strutture.

Articolo 3 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata alla sua scadenza con le medesime modalità. La Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, le precedenti convenzioni.
2. La Regione e gli Enti locali possono recedere in qualsiasi momento con formale preavviso, che dovrà pervenire ad IN.VA. entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

Articolo 4 – Modalità di adesione degli Enti locali

1. Gli Enti locali comunicano l'adesione alla Convenzione entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

CAPO I – FUNZIONI

Articolo 5 - Attività della CUC

1. IN.VA. svolge, nei confronti dei soggetti convenzionati, le seguenti attività:
 - a) **Centralizzazione degli acquisti:** raccogliendo e analizzando, di concerto con la Regione e il CPEL, i bisogni degli Enti convenzionati, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure.
 - b) **Soggetto aggregatore di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014:** per l'acquisizione dei beni e dei servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
 - c) **Stazione unica appaltante:** cura la gestione delle procedure di gara dei singoli Enti convenzionati, che ne facciano richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell'attività programmata.

Articolo 6 – Programmazione

1. Al fine di assicurare un'efficacia azione di centralizzazione e di aggregazione degli acquisti, nonché la programmazione delle attività da parte di IN.VA., gli Enti convenzionati trasmettono a IN.VA. entro 30 giorni dalla loro approvazione:
 - a. l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 50/2016;
 - b. il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali approvato ai sensi del medesimo articolo 21 ove previsto dalla normativa.

CAPO II – CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

Articolo 7 – Centralizzazione degli acquisti

1. INVA mette a disposizione dei soggetti convenzionati i seguenti servizi integrati:
 - **Sistema regionale delle Convenzioni;**
 - **Albo on line dei fornitori;**

- **Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.);**
 - **Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA** per la gestione completamente telematica delle procedure di gara;
2. Sulla base dei programmi pervenuti di cui all'articolo 6 e all'analisi degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro dell'anno precedente, IN.VA. predispone annualmente un programma di possibili acquisizioni che possono essere soddisfatte ricorrendo al sistema regionale delle Convenzioni, all'albo on line dei fornitori e al Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.). Il programma deve anche definire le modalità di monitoraggio, di controllo e di valutazione da concordare con gli Enti convenzionati.
 3. Gli Enti convenzionati si impegnano a trasmettere ad IN.VA., unitamente al Programma biennale, anche l'elenco degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati l'anno precedente e, se effettuata, anche la ricognizione degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro.
 4. Ai sensi dell'articolo 24, IN.VA. riferisce quadrimestralmente, in relazione alle tempistiche di cui all'articolo 23, sulle azioni di centralizzazione svolte, sull'attuazione del programma di cui al comma 2, sulle criticità rilevate (compreso quanto previsto all'articolo 8 comma 4) e sulle azioni poste in essere per farvi fronte. La relazione relativa al terzo quadrimestre deve anche indicare azioni di rafforzamento, di miglioramento e di sviluppo da porre in essere per l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi.
 5. Il programma delle possibili acquisizioni di cui al comma 2 e le proposte di cui al comma 4 sono presentate agli Enti convenzionati, secondo le modalità dell'articolo 23, per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 8 - Sistema regionale delle Convenzioni

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati ed aventi caratteristiche standardizzabili, IN.VA. provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro.
2. IN.VA. negli atti di gara deve indicare che agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati possono usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate da IN.VA..
4. IN.VA., attraverso il Responsabile unico del procedimento o altra figura interna, svolge funzioni di monitoraggio e di controllo delle convenzioni-quadro. A tali fini, per ciascuna convenzione, attiva uno specifico sistema di controllo delle prestazioni e delle forniture effettuate dagli operatori economici basato, in particolare, sul rispetto dei livelli minimi di servizio e della qualità attesa per le forniture e i servizi programmati attraverso attività di progettazione dei contenuti, della Convenzione stessa con gli Enti convenzionati, e dei livelli qualitativi attesi.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo, IN.VA. può procedere anche all'applicazione di penali.

Articolo 9 - Albo *on line* dei fornitori

1. IN.VA. provvede alla istituzione e alla gestione dell'Albo *on line* dei fornitori secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dell'ANAC, ex articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.
2. Gli Enti convenzionati possono attingere all'Albo *on line* per l'individuazione degli Operatori Economici qualificati per le acquisizioni di beni e servizi in determinati settori merceologici. IN.VA. si riserva la facoltà di integrare e/o variare le categorie merceologiche, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.
3. All'Albo *on line* possono iscriversi per le diverse categorie merceologiche gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria definiti nell'avviso di creazione dell'elenco pubblicato dalla CUC, che ne facciano richiesta. L'iscrizione ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche individuate.
4. L'Albo *on line* dei fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.

5. IN.VA. predispone un regolamento che disciplina il funzionamento dell'Albo *on line* dei fornitori.

Articolo 10 – Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.)

1. IN.VA. gestisce il Mercato Elettronico della Valle d'Aosta attraverso il quale gli Enti convenzionati, anche in funzione della qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuano acquisti, in modalità telematica e per valori sotto la soglia di rilevanza comunitaria da operatori economici abilitati.
2. Gli Enti convenzionati si avvalgono del supporto di IN.VA. in termini di formazione e consulenza per l'utilizzo degli strumenti di acquisizione disponibili nel M.E.V.A..
3. IN.VA. si impegna ad attivare tempestivamente sul M.E.V.A. i bandi riferiti a categorie merceologiche di particolare interesse per gli Enti convenzionati.
4. Rimane ferma la possibilità per gli Enti convenzionati di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici.

Articolo 11 - Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per la gestione telematica delle procedure di gara

1. Il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA che IN.VA. mette a disposizione degli Enti convenzionati consente di gestire, in autonomia, strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per le acquisizioni per le quali non è previsto l'obbligo di aggregazione o di ricorso alla CUC.
2. Il sistema consente la gestione telematica di tutte le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti. Vengono adottate idonee e preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l'autenticazione degli utenti, consentono di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti.
3. Il sistema opera nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 2016/679e al D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché di quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005 e dalle relative regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.

CAPO III - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

Articolo 12 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara

1. Per le acquisizioni non standardizzabili e per le quali non si ricorra agli strumenti di acquisto o di negoziazione gestiti da IN.VA. S.p.A., da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, su specifica richiesta degli Enti convenzionati, IN.VA. cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, fino all'aggiudicazione.
2. Gli Enti convenzionati inoltrano a IN.VA., entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture riconducibili alla categoria di cui al comma 1, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno successivo. Nell'elenco devono essere riportati anche gli importi presunti, i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara nonché ogni altra indicazione prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 8 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Gli Enti convenzionati sono tenuti a comunicare tempestivamente ad IN.VA. le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell'elenco di cui al comma 2, possono essere prese in carico da IN.VA. previo accordo con gli Enti convenzionati sulla tempistica per l'avvio delle procedure di gara.
5. IN.VA. struttura il processo di gestione della gara in modo da assicurarne uno svolgimento efficiente e rapido articolato su:

- a) una fase di eventuale concertazione pre-gara, volto a definire unitamente al RUP dell'Ente convenzionato i contenuti dei documenti di gara;
 - b) una fase di avvio formale della procedura di gara attraverso la presentazione di un modulo di richiesta, di cui all'articolo 14, e di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara, che viene esaminata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvedendo, se necessario, alla eventuale richiesta di integrazione documentale;
 - c) una fase di presa in gara e avvio del procedimento di gara entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di presa in carico.
6. Le modalità operative di gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e di erogazione dei servizi di stazione appaltante da parte di IN.VA., nella fase di concertazione pre-gara e gestione diretta delle attività di gara, nonché la documentazione da trasmettere a IN.VA., assunta nel rispetto della normativa vigente, sono disciplinati da uno specifico Regolamento.
 7. Per tutti gli appalti relativi a servizi o forniture, per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione, demandati a IN.VA., nell'ambito della disciplina dell'Ente relativa all'incentivo per funzioni tecniche, prevista dall'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016, l'Ente convenzionato individua l'eventuale quota da destinare al personale della CUC.
 8. Ai sensi dell'articolo 24, entro il 28 febbraio di ogni anno, IN.VA. riferisce agli Enti convenzionati per tramite del CPEL sulle attività svolte in qualità di Stazione appaltante, sulle criticità rilevate e sulle azioni poste in essere per farvi fronte, proponendo azioni di miglioramento e di sviluppo da porre in essere.

Articolo 13 - Obblighi dell'Ente convenzionato

1. L'Ente convenzionato adotta la determina a contrarre nella quale devono essere obbligatoriamente indicati, tra gli altri elementi essenziali, il criterio di aggiudicazione dell'appalto (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa) e il tipo di procedura da adottare. Con la determina a contrarre l'Ente deve inoltre deliberare i corrispettivi, di cui all'articolo 23, dovuti a IN.VA. per la gestione della gara, gli stanziamenti previsti a copertura delle spese che verranno anticipate da IN.VA., quali pubblicazioni e/o compensi a commissari, nonché la destinazione ad un apposito fondo delle risorse finanziarie a copertura degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al comma 7 dell'art. 12, ove disposto.
2. L'Ente convenzionato provvede alla stipulazione del contratto.
3. A decorrere dalla data di comunicazione di chiusura del procedimento di gara, contenente i documenti di cui al seguente articolo 15, comma 3, tutti i rapporti giuridici, derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza dell'Ente convenzionato.

Articolo 14 – Responsabile Unico del Procedimento

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, sono in capo all'Ente convenzionato.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
3. Il R.U.P. fornisce tutte le indicazioni di carattere tecnico e le modalità di affidamento: dati identificativi del servizio o fornitura, quadro economico, tempo di esecuzione, tipo di procedura di aggiudicazione, identificazione delle categorie (ove necessario), criteri di valutazione nel caso di offerte economicamente più vantaggiose, scelta degli elementi di valutazione e loro peso, designazione dei componenti della Commissione giudicatrice (ove previsto). Nell'ambito della procedura di affidamento il R.U.P. fornisce al Responsabile del subprocedimento di cui al punto 4) tutte le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali quesiti che riguardano gli argomenti del presente punto, anche in sede di contenzioso.
4. Con la comunicazione di presa in carico della richiesta di avvio della procedura IN.VA. è tenuta a comunicare all'Ente convenzionato il nominativo del Responsabile del subprocedimento ex articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990.
5. I rapporti tra il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del d. lgs. 50/2016 e il Responsabile del subprocedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l.

241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.

6. E' in capo al Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, la verifica sulla congruità delle offerte risultate anormalmente basse.

Articolo 15 - Obblighi di IN.VA.

1. IN.VA. procede, nei termini previsti dall'articolo 12, all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) collabora, se richiesto dall'Ente convenzionato, all'individuazione delle procedure di affidamento e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
 - b) segnala eventuali anomalie riscontrate nella documentazione trasmessa dagli Enti convenzionati, al fine di predisporre gli atti di gara;
 - c) predispone il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente;
 - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti richiesti;
 - e) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'articolo 77 del d.lgs. 50/2016 e dal regolamento di cui all'articolo 16;
 - f) formula la proposta di aggiudicazione e provvede all'aggiudicazione;
 - g) cura gli adempimenti relativi alle richieste di accesso agli atti della procedura di affidamento nonché gli eventuali contenziosi insorti durante lo svolgimento della procedura di affidamento fornendo, in collaborazione con l'Ente convenzionato, gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
2. IN.VA. informa costantemente l'Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.
3. IN.VA., completata la procedura di aggiudicazione, trasmette all'Ente convenzionato copia integrale del fascicolo elettronico relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.
4. IN.VA. provvede alla conservazione dei documenti secondo le disposizioni normative vigenti in materia, in modo da garantire nel tempo l'integrità e l'autenticità degli atti.
5. Qualora emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è rispettivamente di Inva S.p.A. o dell'Ente convenzionato a seconda della fase della procedura in cui si deve intervenire

Articolo 16 - Commissione giudicatrice

1. Per le nomine delle commissioni si rinvia alla normativa vigente e alle deliberazioni dell'ANAC in materia e ad uno specifico Regolamento da approvare da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della Commissione paritetica di cui alla DGR N.505/2019.
2. Nelle more della costituzione degli albi dei commissari come indicato al comma 1, si applica la regolamentazione prevista dal Regolamento "NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALLA CUC" .

CAPO IV- SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE

Articolo 17 – Funzioni di IN.VA.

1. IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore:
 - a. individua le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, in collaborazione con gli Enti convenzionati, da inserire in uno specifico Piano delle iniziative di acquisto aggregato predisposto in collaborazione con i gli Enti convenzionati interessati;

- b. provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - c. informa gli Enti convenzionati, per tramite del CPEL, circa l'attività del tavolo nazionale dei Soggetti aggregatori e annualmente relaziona ad essi secondo le modalità di cui all'articolo 24, sulle attività svolte e propone la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo e di rafforzamento dell'azione amministrativa.
2. Il direttore generale di IN.VA. rappresenta il Soggetto aggregatore regionale al Tavolo Tecnico nazionale, con possibilità di delega in relazione a specifici argomenti trattati.

Articolo 18 – Collaborazione nell'attività del Soggetto aggregatore

1. Gli Enti convenzionati collaborano con IN.VA. nelle attività di raccolta dati e degli studi finalizzati al dimensionamento dei fabbisogni, comprese quelle a supporto dei compiti e delle attività del Tavolo tecnico nazionale di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 66/2014, IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore.

Articolo 19 – Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi

1. Le modalità di utilizzo delle eventuali quote del Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014, destinate a IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore della Regione Valle d'Aosta, sono esaminate da parte degli Enti convenzionati secondo le modalità dell'articolo 24.

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

Articolo 20 – Contenzioso

1. Per le procedure di gara gestite da IN.VA. in qualità di Stazione Unica Appaltante le spese legali e giudiziarie relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, sono a carico:
 - a. di IN.VA. quando derivano da cause riconducibili alla conduzione della procedura di affidamento e a scelte gestionali effettuate da IN.VA. stessa;
 - b. dell'Ente convenzionato per tutte le cause riconducibili alle scelte discrezionali operate nell'impostazione delle caratteristiche del servizio o bene da acquisire e della gara richiesta a IN.VA., anche con riferimento a quanto indicato all'articolo 14 punto 3 e saranno rimborsate ad IN.VA..
- Nel caso di motivazioni imputabili ad IN.VA. e all'Ente convenzionato, la ripartizione delle spese sarà concordata tra le parti.
2. La scelta del legale cui affidare la difesa in giudizio, salvo che l'Ente convenzionato abbia affidato la propria tutela giudiziaria nell'ambito di un appalto di servizi legali, è effettuata di concerto tra Ente convenzionato e IN.VA.. La parcella del legale deve essere preventivamente approvata dall'Ente convenzionato e l'entità del compenso non può essere superiore ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
 3. IN.VA. e l'Ente convenzionato procedono alla disamina congiunta del preavviso di ricorso e di ogni determinazione utile in merito.
 4. IN.VA., per il tramite dei legali incaricati, è tenuta al recupero, nei confronti della controparte, ove soccombente, delle eventuali spese legali riconosciute dal giudice e conseguentemente rimetterle/versare gli importi recuperati da sentenza all'Ente convenzionato.
 5. IN.VA. cura autonomamente i contenziosi insorti nelle procedure di gara finalizzate all'attivazione di convenzioni e/o accordi quadro a favore di tutti gli Enti convenzionati.

Articolo 21 – Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra Ente convenzionato e IN.VA. avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

Articolo 22 - Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1. IN.VA. mantiene adeguati rapporti con gli Enti convenzionati al fine del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'ANAC.
2. Per gli Enti convenzionati che dichiarano di avvalersi della CUC per l'espletamento della procedura di gara, IN.VA. cura la compilazione delle schede di propria competenza presenti nel dossier gara dell'Osservatorio regionale fino alla fase di aggiudicazione.

Articolo 23 –Corrispettivi e controlli di spesa

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC e di Soggetto aggregatore, la Regione corrisponde a IN.VA. una quota fissa di euro 633.333,34 per l'anno 2019 e di euro 900.000,00 l'anno per gli anni 2020 e 2021, I.V.A. inclusa, comprensiva della quota parte a carico degli Enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge. Per le annualità 2021 e 2022 la quota fissa andrà ridefinita nell'ambito del Comitato paritetico in relazione alla rendicontazione dei costi sostenuti da IN.VA. nel biennio 2019-2020 e all'evoluzione dei costi stessi.
2. I corrispettivi, di cui al comma 1, saranno riconosciuti a IN.VA. quadrimestralmente in forma posticipata ad avvenuta approvazione da parte del dirigente competente della rendicontazione quadrimestrale di spesa predisposta da IN.VA. al 30 aprile, al 31 agosto e al 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
3. Le spese anticipate da IN.VA. quali le pubblicazioni, i compensi a commissari, le spese legali e giudiziarie, ecc., saranno riconosciute a IN.VA. dagli Enti convenzionati sulla base di idonea rendicontazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

Articolo 24 –Monitoraggio e valutazione

1. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di cui alle premesse e il rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione:
 - a. IN.VA. è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo di monitoraggio, attraverso la raccolta periodica di dati e di informazioni sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività previste dalla Convenzione, concordato con gli Enti convenzionati secondo le modalità del successivo comma 4. In particolare, IN.VA. si impegna a rendere disponibile agli Enti convenzionati, entro un anno, le informazioni relative alle procedure di gara gestite per conto dell'ente medesimo, attraverso adeguati strumenti telematici; una sintesi dei dati di monitoraggio (per le grandezze che sono definite con gli Enti convenzionati secondo le modalità del comma 4) deve essere presentata ad ogni rendicontazione quadrimestrale e una sintesi annuale deve essere presentata con la terza rendicontazione quadrimestrale dell'anno;
 - b. IN.VA., unitamente agli enti convenzionati secondo le modalità del comma 4, definisce un report di valutazione annuale. Il report annuale (da presentare entro il 28 febbraio) valuta i risultati conseguiti nell'anno in termini di performance e propone le azioni di miglioramento da implementare. Il report annuale comprende quanto previsto agli articoli 8, comma 4, e 12, comma 8 ed analizza altresì il livello di servizio/livello di soddisfazione degli enti aderenti, i risultati in termini di cost saving, la tempistica di esecuzione ed il livello di competizione delle gare.
2. Tutti i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili alla Regione, per tramite del Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, e agli Enti locali convenzionati, per tramite del CPEL.
3. Le attività di cui al comma 1 e la formulazione di proposte per la riorganizzazione delle funzioni della CUC e di modifica della presente convenzione, in particolare in presenza di disposizioni normative sopravvenute, sono svolte per la Regione, dal Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, che svolge anche la funzione di raccordo tra IN.VA. e le competenti strutture regionali, e per gli Enti locali, dal CPEL e dal Comune di Aosta (per i servizi ad esso erogati da IN.VA.).

4. Le attività di cui al comma 3 oltre a quanto indicato all'articolo 7, commi 4 e 5, all'articolo 12, comma 8, e agli articoli 16 e 20 sono svolte in maniera coordinata attraverso propri rappresentanti tra IN.VA., Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, CPEL e Comune di Aosta.

Articolo 25 – Trattamento dei dati

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla Convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003, come novellato dal d. lgs. 101/2018, durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento citato, gli Enti convenzionati agiscono in qualità di titolari e la CUC quale responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 26 – Controversie

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

Articolo 27 - Adeguamento dinamico della Convenzione

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d. lgs. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Articolo 28 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico di IN.VA. e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta

L'Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica
(Stefano Borrello)

Per il Consiglio Permanente degli Enti locali
Il Presidente
(Franco MANES)

Per IN.VA. S.p.A.
Il Direttore Generale
(Enrico ZANELLA)

Data,

Prot. n. 4121/2019

Spett.li
COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA
LORO SEDI

Alla c.a.: dei Sindaci
Alla c.a.: dei Segretari Comunali

Spett.li
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES
LORO SEDI

Alla c.a.: dei Presidenti
dei Segretari

e p.c.: Spett.le
**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA -
ASSESSORATO ALLE OPERE PUBBLICHE,
TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA - DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E
TERRITORIO**
VIA PROMIS, 2
11100 AOSTA

Alla c.a.: Ing. Raffaele ROCCO

e p.c.: Spett.le
**CPEL - CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI
ENTI LOCALI**
PIAZZA NARBONNE, 16
11100 AOSTA

Alla c.a.: del Presidente

Brissogne, 02/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 81/1987 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 865 DEL 17 MAGGIO 2013 E DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE DISCIPLINANTI LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE, TRA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA, ALTRI ENTI E SOCIETÀ IN.VA. S.P.A.
ADESIONE ALLA CONVEZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE.

Con la presente si comunica che in data 19/04/2019, con delibera della Giunta Regionale n. 505 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 81/1987 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e degli schemi di Convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio Permanente degli Enti Locali, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, altri Enti e Società

IN.VA. S.p.A.. Prenotazione di spesa.” è stato rinnovato l’incarico ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza regionale per servizi e fornitore fino al 31 dicembre 2021.

Gli Enti interessati dovranno adottare apposito atto di adesione alla Convenzione entro il 31 maggio 2019.

A tal proposito, il CPEL metterà a disposizione, all’interno del proprio sito, un modello di “deliberazione tipo” da adottare per l’adesione alla Convenzione al seguente link <http://www.celva.it/it/convenzione-cpel-cuc/>.

La nuova Convenzione prevede, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, che gli Enti convenzionati agiscano in qualità di titolari e la CUC quale responsabile del trattamento dei dati, pertanto **si richiede agli Enti di trasmettere ad IN.VA. S.p.A., in fase di adesione alla Convenzione, il conferimento dell’incarico a responsabile del trattamento dei dati.**

Con il rinnovo della Convenzione vengono nuovamente confermate le attività svolte dalla CUC qui riassunte:

- **Centralizzazione degli acquisti:** raccolta e analisi, di concerto con la Regione e il CPEL, dei bisogni degli Enti convenzionati, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure. La CUC continua a mettere quindi a disposizione i servizi integrati:
 - **Sistema regionale delle Convenzioni;**
 - **Albo on line dei fornitori;**
 - **Mercato Elettronico della Valle d’Aosta (M.E.V.A.);**
 - **Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA**
- **Soggetto aggregatore di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014:** **acquisizione** di beni e di servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
- **Stazione unica appaltante:** gestione delle procedure di gara dei singoli Enti convenzionati, che ne facciano richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell’attività programmata.

Pur rimandando alla lettura dello schema di convenzione allegato alla deliberazione sopra citata, evidenziamo una sintesi delle novità introdotte:

a. **Centralizzazione degli Acquisti – Programmazione:**

Nell’ambito delle funzioni di Centralizzazione e di aggregazione degli acquisti, agli Enti Convenzionati viene richiesto di trasmettere alla CUC, entro 30 giorni dalla loro approvazione:

- l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale ai sensi dell’articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 50/2016;
- il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali approvato ai sensi del medesimo articolo 21 ove previsto dalla normativa;

Gli Enti si impegnano inoltre alla trasmissione dell’elenco degli acquisti di importo inferiore a 40.000 € effettuati l’anno precedente e, se effettuata, anche la ricognizione degli acquisti di importo inferiore a 40.000 €.

Sulla base dei fabbisogni pervenuti, entro il 30 aprile di ogni anno, INVA formulerà il programma delle possibili acquisizioni che possono essere soddisfatte ricorrendo al sistema regionale delle Convenzioni, all’albo on line dei fornitori e al Mercato Elettronico della Valle d’Aosta (M.E.V.A.).

- b. Relativamente alle attività svolte dalla CUC in qualità di **Stazione Unica Appaltante** vengono adottate le seguenti disposizioni:

Concertazione pre-gara:

Al fine di assicurare uno svolgimento efficace del procedimento di gara viene proposta al RUP dell'Ente convenzionato, una fase di concertazione pre-gara, volta a definire i contenuti dei documenti di gara. L'Ente convenzionato che intende avvalersi di tale fase di analisi dovrà effettuare espressamente richiesta tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.invallee.it.

Modalità di devoluzione delle procedure:

Gli Enti Convenzionati, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, inoltrano alla CUC, un elenco delle gare per l'acquisizione di servizi o forniture, di natura non standardizzabile, che devono essere espletate, in qualità di Stazione Unica Appaltante, nel corso dell'anno successivo.

Eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure comunicate, e/o l'eventuale annullamento delle stesse, devono essere comunicate tempestivamente alla CUC.

La richiesta di avvio della procedura dovrà essere trasmessa alla CUC tramite PEC (appalti@cert.invallee.it) utilizzando il modulo di richiesta di avvio della procedura, disponibile sul Sito della CUC, corredato di determina a contrarre adottata dall'Ente e di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara.

Avvio del procedimento:

La fase di accettazione del singolo procedimento, da parte della CUC, avverrà secondo le seguenti modalità:

- La richiesta trasmessa dall'Ente verrà esaminata dalla CUC entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, onde valutare la necessità di richiedere eventuale documentazione integrativa.
- Seguirà l'accettazione formale dell'incarico con la quale la CUC comunicherà all'Ente convenzionato il nominativo del Responsabile del subprocedimento ex art. 9 della L. R. 19/2007, ovvero art. 5 della L. 241/119.
- L'avvio effettivo del procedimento di gara avverrà entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione ufficiale di presa in carico dello stesso.

Incentivi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016:

Per tutti gli appalti relativi a servizi o forniture demandati alla CUC e per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione, nell'ambito della disciplina dell'Ente relativa all'incentivo per funzioni tecniche, prevista dall'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'Ente convenzionato individua l'eventuale quota da destinare al personale della CUC.

Responsabile Unico del Procedimento

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016, rimangono confermate in capo all'Ente convenzionato che, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).

Il R.U.P. fornisce tutte le indicazioni di carattere tecnico e le modalità di affidamento: dati identificativi del servizio o fornitura, quadro economico, tempo di esecuzione, tipo di procedura di aggiudicazione, identificazione delle categorie (ove necessario), criteri di valutazione nel caso di offerte economicamente più vantaggiose, scelta degli elementi di valutazione e loro peso, designazione dei componenti della Commissione giudicatrice (ove previsto).

È in capo al R.U.P., eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, la verifica sulla congruità delle offerte risultate anormalmente basse.

La CUC, in fase di comunicazione di presa in carico della richiesta di avvio della procedura, comunica all'Ente convenzionato il nominativo del Responsabile del subprocedimento ex articolo 9 della L.R. 19/2007 ovvero articolo 5 della L. 241/1990.

Corrispettivi e spese:

Le spese anticipate da INVA quali le pubblicazioni, i compensi a commissari, le spese legali e giudiziarie, ecc., saranno riconosciute a INVA dagli Enti convenzionati sulla base di idonea rendicontazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

Si fa presente che le spese per le pubblicazioni dovranno essere recuperate dall'Ente convenzionato in capo all'aggiudicatario del procedimento di gara.

Pertanto, la determina a contrarre dovrà prevedere gli opportuni stanziamenti previsti a copertura delle spese che verranno anticipate da INVA, quali pubblicazioni e/o compensi a commissari.

Contenzioso:

Per le procedure di gara gestite dalla CUC, in qualità di Stazione Unica Appaltante, le spese legali e giudiziarie relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, sono a carico:

- di INVA quando derivano da cause riconducibili alla conduzione della procedura di affidamento e a scelte gestionali effettuate da INVA stessa;
- dell'Ente convenzionato per tutte le cause riconducibili alle scelte discrezionali operate nell'impostazione delle caratteristiche del servizio o bene da acquisire e della gara richiesta a INVA e saranno rimborsate ad INVA.
- Nel caso di motivazioni imputabili ad INVA e all'Ente convenzionato, la ripartizione delle spese sarà concordata tra le parti.

Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC):

Al fine del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'ANAC, per gli Enti convenzionati che dichiarano di avvalersi della CUC per l'espletamento della procedura di gara, la CUC cura la compilazione delle schede di propria competenza presenti nel dossier gara dell'Osservatorio regionale fino alla fase di aggiudicazione.

Distinti saluti.

IN.VA. S.p.A.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE

IL DIRETTORE GENERALE

(DOTT. ENRICO ZANELLA)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 440/2019 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad oggetto: APPROVAZIONE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 09/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 440/2019 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad oggetto: APPROVAZIONE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 13/05/2019

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 81 del 15/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 20/05/2019 al 04/06/2019 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 20/05/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale